

modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso articolo 3" del medesimo DPCM.

In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali non retribuiti - fermo restando quanto già chiarito circa la finalizzazione degli stessi ("partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale") ed il superamento del monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti - possono essere giornalieri o orari e devono essere autorizzati di volta in volta, "salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio", dall'Amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato con il duplice limite soggettivo mensile di non più di "4 giorni lavorativi" e, in ogni caso, di non più di "24 ore lavorative". Nel comparto "Scuola", come si è già detto a proposito dei permessi sindacali retribuiti, i limiti soggettivi - al fine di "assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio" - sono stabiliti in misura diversa: "non possono superare mensilmente 3 giorni lavorativi e, in ogni caso, 12 giorni in ciascun anno scolastico".

E' da evidenziare che i *soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali non retribuiti* sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne e cioè "i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata". Ciò significa che non tutti i sindacati presenti in un'Amministrazione pubblica possono richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma soltanto quelli che - ai sensi della normativa vigente per ciascun comparto ed autonoma separata area di contrattazione collettiva del pubblico impiego - hanno "titolo alla contrattazione decentrata".

Come per i permessi sindacali retribuiti, anche per i permessi sindacali non retribuiti occorre osservare le stesse procedure di autorizzazione: i dirigenti sindacali che intendono fruire di permessi sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta almeno 3 giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite le strutture sindacali di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti trova applicazione la stessa disposizione di cui si è già detto per i permessi sindacali retribuiti prevista dall'articolo 3, comma 11, del DPCM n. 770/1994, in base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro 3 giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il

predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'Amministrazione".

Anche per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del DPCM n. 770/1994, "è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".

Si richiama, poi, la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 3, del DPCM n. 770/1994, che espressamente dispone che "i permessi sindacali previsti dall'articolo 4 non sono retribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione, tali permessi sindacali - e per la durata degli stessi - non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle Amministrazioni pubbliche.

Si segnala, infine, che una analoga disciplina è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, per quanto attiene alle prerogative sindacali in questione riguardanti le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato).

3. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILITA'

L'articolo 6 (norma finale) del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, ha diverse finalità, prevedendo in particolare una serie di adempimenti da parte delle Amministrazioni pubbliche e specifiche responsabilità in caso di inadempimento.

Innanzitutto, il comma 1 dell'articolo 6 del DPCM n. 770/1994 dispone l'estensione della disciplina della riduzione dei contingenti delle aspettative e dei permessi sindacali in atto - nelle stesse decorrenze e misure realizzate con il medesimo DPCM - alle aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni (Enti lirici ed istituzioni concertistiche, ASI, UNIONCAMERE, ENEA, ANAV, RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti sono tenute a comunicare i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il citato articolo 6 - nei commi 2, 3, 4 e 5 - prevede, poi, a carico delle Amministrazioni pubbliche una serie di adempimenti documentali, che riprendono quanto già previsto dall'articolo 54, commi 4 e 6, del decreto

legislativo n. 29/1993 proprio al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui distacchi, aspettative e permessi sindacali, in allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo si segnala che analoghe previsioni sono contenute anche nell'articolo 3 - commi 2, 3, 4 e 5 - del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato).

Si mette poi in evidenza che il comma 4 dell'articolo 6 del DPCM n. 770/1994 prevede, nel caso di *mancato adempimento da parte delle Amministrazioni pubbliche*, la possibilità di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilità, il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilità del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 30 del citato DPR n. 395/1995 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Il comma 6 dell'articolo 6 del DPCM n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per la revisione, a domanda della parte pubblica o di quella sindacale, della normativa sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e recepita nello stesso DPCM n. 770/1994 (richiesta almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della nuova normativa e, successivamente, almeno sei mesi prima di ogni quadriennio).

Nel sottolineare, infine, le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si mette in evidenza la specifica disposizione contenuta in proposito nel comma 7 dell'articolo 6 del D.P.C.M. n. 770/1994: "i dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare, e amministrativa-contabile." Anche per tale aspetto un'analoga previsione è contenuta nel citato articolo 30 del DPR n. 395/1995 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Anche l'articolo 7 (norme transitorie) del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, prevede particolari adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle Amministrazioni pubbliche. Tali adempimenti riguardano, in sostanza, particolari misure di temporanea tutela dei dipendenti, già usufruenti di aspettative sindacali, che riprendono a prestare servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative medesime, intervenuta proprio per effetto del DPCM n. 770/1994.

Innanzitutto il comma 1 dell'articolo 7 del DPCM n. 770/1994 prevede che "il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite può essere, a richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede della propria o di altra Amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di avere svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta".

Tale trasferimento, per esplicita previsione del comma 2 del medesimo articolo 7 del DPCM n. 770/1994 "non può avere luogo in Uffici o Amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, "il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'Amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto di trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici".

Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma 4 dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 770/1994, in base alla quale "il dipendente trasferito non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta".

Illustrate nelle linee essenziali le nuove disposizioni che regolano la materia, occorre evidenziare le disposizioni dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/1993, in base alle quali si è proceduto alle rilevazioni delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali e delle aspettative per funzioni pubbliche in atto nelle Amministrazioni Pubbliche e si è predisposto il presente Allegato alla Relazione annuale al Parlamento.

In particolare al fine del conseguimento dell'obiettivo della trasparenza e per consentire anche di avere la più completa rappresentazione del fenomeno (rivelatasi di grande utilità anche in occasione delle trattative per la formazione del ricordato accordo sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni"), l'articolo 54 del d.l.vo n. 29/1993, nei commi 4 e 6, prescrive che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il "numero complessivo" ed i "nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali" nonché gli "elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali".

Si è già detto che tali disposizioni sono state poi riportate anche nel citato DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, e nel DPR 31 luglio 1995, n. 395.

Acquisiti tali dati, il Dipartimento della funzione pubblica deve poi provvedere a riepilgarli e ad allegarli alla Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n.93.

Nel sottolineare la cadenza annuale dell'adempimento richiesto dall'articolo 54, commi 4 e 6, del d.l.vo n. 29/1993 (e ribadito nei citati decreti n. 770/1994 e n. 395/1995), la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica - facendo seguito anche alle precedenti direttive-circolari n.9/1993 del 9 marzo 1993 riguardanti i dati in questione relativi all'anno 1992 (G.U. n.60 del 13 marzo 1993), n. 8/1994 del 31 marzo 1994, riguardante i dati in questione relativi all'anno 1993 (G.U. n. 83 dell'11 aprile 1994) e n.2/1995 del 13 gennaio 1995 riguardante i dati in questione relativi all'anno 1994 (G.U. n.52 del 3 marzo 1995) - al fine di poter disporre dei dati relativi all'anno 1995, ha fornito alle Amministrazioni Pubbliche le necessarie indicazioni con direttiva-circolare n. 3/1996 del 25 gennaio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996), predisponendo apposite schede di rilevazione da compilare da parte delle Amministrazioni stesse, cui è stato inviato anche il necessario supporto informatico per facilitare la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Si mette in evidenza che nella citata direttiva-circolare n. 3/1996 è stata richiamata l'attenzione delle Amministrazioni Pubbliche, "sul puntuale rispetto" della normativa in argomento e sui relativi termini per l'invio dei dati richiesti. Inoltre le Amministrazioni sono state anche "avvertite" del fatto "che nell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco delle Amministrazioni inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti".

I dati trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche danno ancora conto dell'applicazione, per una parte dell'anno 1995, della previgente normativa in ciascuno dei diversi comparti e settori della Pubblica Amministrazione, tanto in materia di aspettative per funzioni pubbliche quanto in materia di aspettative e di permessi sindacali retribuiti, atteso che la nuova illustrata normativa per tali prerogative sindacali ha iniziato ad essere applicata soltanto nell'agosto 1995.

Infatti, come si è già ricordato, l'articolo 54, comma 5, del D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, precisa che, "contestualmente alla definizione della nuova normativa" in materia, "sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche" e che, fino all'emanazione del decreto di recepimento del predetto accordo sulla nuova disciplina, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche" (in tal senso, si è espressa anche la direttiva-circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994, in attesa che si pervenisse al recepimento in DPCM dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 ed alla conseguente adozione dei decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica).

E' opportuno, quindi, fare brevemente il punto sulla normativa applicata nell'anno 1995 nelle Amministrazioni Pubbliche sia in materia di "aspettative per funzioni pubbliche", sia in materia di "aspettative e permessi sindacali", cui si riferiscono i dati riepilogativi esposti nel presente Allegato alla Relazione annuale al Parlamento fino alla data del 1 agosto 1995.

Su tale ultimo aspetto si richiama, peraltro, quanto già contenuto nell'Allegato alle precedenti Relazioni annuali al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione, presentate nel 1993 (e relativa all'anno 1992) e nel 1994 (e relativa all'anno 1993), nelle quali è stata riportata nel dettaglio sia la previgente normativa riguardante le "aspettative per funzioni pubbliche" e sia la previgente normativa in materia di "aspettative e permessi sindacali" nei diversi comparti e settori della Pubblica

Amministrazione. Si ricorda in proposito che tali normative sono state esaminate e riportate anche nei "Quaderni del Dipartimento per la funzione pubblica" editi nel 1994: n. 10 ("Le aspettative e i permessi sindacali - Disciplina giuridica e situazione di fatto") e n. 16 ("Le aspettative e i permessi per mandato elettivo e per mandato politico-amministrativo").

Pertanto nel richiamare quanto sopra segnalato, si riportano, in breve sintesi, i principali aspetti delle predette normative vigenti al momento di riferimento della presente rilevazione.

- A) Per quanto riguarda il collocamento in *Aspettativa per funzioni pubbliche* - disciplinato attualmente da diverse disposizioni - si richiamano, in particolare le seguenti: - Articolo 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati); - Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento); - Legge 8 giugno 1966, n. 425 (Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato); - Legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali); - Articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori); - Articolo 18 della legge 8 aprile 1976, n. 278 (Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione dei Comuni); - Legge 9 maggio 1977, n. 210 (Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della Legge n. 300/1970); - Articolo 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo); - Articolo 47 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria per il 1980); - Articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge n. 1102/1971); - Articolo 35/ter del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983); - Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali); - Articolo 71 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29.
- B) Per quanto riguarda le *aspettative ed i permessi sindacali retribuiti* - la cui normativa è stata finora regolata diversamente tra i diversi comparti e settori della Pubblica Amministrazione - si segnala soltanto che nel pubblico impiego le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti risultavano, fino al 1 agosto 1995, ancora disciplinati:

- per alcuni comparti e settori, ancora da disposizioni legislative anteriori all'entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ("Ministeri", "Scuola", "Personale dirigente, docente e ricercatore delle Università" e "Monopoli di Stato");
- per altri comparti, da accordi sindacali recepiti in DD.P.R., definiti prima dell'entrata in vigore della legge quadro n. 93/1983 ("Enti pubblici non economici");
- per i restanti comparti e settori, dai DD.P.R. del 1990-1991 di recepimento degli accordi sindacali definiti nella tornata contrattuale 1988/90 ("Regioni-Enti locali", "Sanità" e relativa "Area medica", "Ricerca", "Personale non docente delle Università", "Vigili del fuoco", "ANAS", "AIMA", e "Cassa Depositi e Prestiti");
- una specifica regolamentazione (in parte legislativa ed in parte di origine contrattuale) riguarda la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria.

0

0

0

In conclusione, alla luce di quanto precede in ordine alla vigente regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali e delle aspettative per funzioni pubbliche, si mette in particolare evidenza che le disposizioni recate dall'articolo 3 - commi 31,32,33 e 34 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di "aspettative per funzioni pubbliche" e di "aspettative e permessi sindacali" hanno consentito:

- da un lato, di definire il DPCM 27 ottobre 1994, n. 770 - che ha recepito l'accordo sindacale sottoscritto l'8 aprile 1994 contenente la "nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche" - con il quale si è pervenuto a conseguire gli obiettivi posti dal legislatore del "contenimento", della "trasparenza" e della "razionalizzazione" delle predette misure apprestate dall'Ordinamento per il sostegno dell'attività sindacale nelle

Amministrazioni pubbliche. Tale DPCM ha trovato poi concreta attuazione con i riportati decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 riguardanti la determinazione e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le Amministrazioni Pubbliche.

- e dall'altro lato, di colmare le precedenti lacunose informazioni di cui si disponeva in materia di "aspettative e permessi sindacali" e di "aspettative per funzioni pubbliche". Le predette esigenze informative, infatti, sono ora colmate dalla rilevazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica, avviata - in attuazione dell'articolo 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ribadito, come si è detto, con il DPCM n. 770/1994 e con il DPR n. 395/1995) - con le richiamate direttive-circolari n. 9/1993 del 9 marzo 1993 (dati relativi all'anno 1992, riportati nell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A. presentata nel 1993), n. 8/1994 del 31 marzo 1994 (dati relativi all'anno 1993, riportati nell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A. presentata nel 1994), n. 2/95 del 13 gennaio 1995 (dati relativi all'anno 1994, riportati nell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A. presentata nel 1995) e n. 3/1996 del 25 gennaio 1996 (dati relativi all'anno 1995, riportati nel presente Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A.).

L'assolvimento dei predetti adempimenti consente di avere contezza, nella più ampia trasparenza, della gestione degli istituti in parola.

Nel presente Allegato alla Relazione annuale al Parlamento, nei prospetti riepilogativi che seguono sono riportati i dati relativi all'anno 1995, forniti dalle Amministrazioni Pubbliche che hanno corrisposto al dettato legislativo in argomento ed alla direttiva-circolare n. 3/1996, in precedenza indicata, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, distintamente per:

- aspettative sindacali retribuite;
- permessi sindacali retribuiti;
- aspettative per funzioni pubbliche.

Tali prospetti, relativi all'anno 1995, riportano dati analitici su:

- 1) aspettative sindacali retribuite, distinte per comparto e settore di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso.
- 2) permessi sindacali retribuiti, distinti per comparto e settore di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso.
- 3) aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per comparto e settore della Pubblica Amministrazione, per qualifica, per sesso e per tipo di funzione pubblica (Parlamento Europeo - Parlamento Nazionale - Assemblee regionali - Consigli provinciali - Consigli comunali - Comunità montane - Consorzi, Aziende, Enti municipali - Enti regionali - Unità Sanitarie Locali).

Nel presente Allegato alla Relazione annuale al Parlamento, è infine riportato l'elenco delle Amministrazioni, che - ancorchè sollecitate - *non hanno inviato i dati richiesti* con la richiamata direttiva-circolare n. 3/1996 del 25 gennaio 1996.

A quest'ultimo riguardo è da notare che, nonostante i termini indicati nella citata direttiva-circolare n. 3/1996 siano da tempo decorsi, i dati che continuano ancora a pervenire, in risposta ai numerosi solleciti telefonici e per iscritto, formulati dal Dipartimento della funzione pubblica, anche con la collaborazione dei Commissari di Governo e dei Prefetti, e che ancora perverranno dopo la presentazione al Parlamento della Relazione Annuale per l'anno 1995 e del relativo Allegato saranno integrati nella esistente Banca dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, onde disporre di informazioni ancora più complete.

**II - ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE O DISTACCHI
SINDACALI RETRIBUITI, PER COMPARTI E SETTORI DI
CONTRATTAZIONE, PER SINDACATO, PER
QUALIFICA E PER SESSO**

ANNO 1995

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE O DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI					
RIEPILOGO GENERALE		ANNO 1995			
COMPARTI E SETTORI	NUMERO DIPENDENTI (1)	DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE	RAPPORTO DIPENDENTI ASPETTATIVE O DISTACCHI	GIORNI DI ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE	ANNI / UOMO EQUIVALENTI
MINISTERI	290786	415	1 / 701	60492	165,73
ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	66837	1197	1 / 56	98061	268,66
REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (2)	676177	863	1 / 784	218789	599,42
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.	522707	624	1 / 838	156990	430,11
PROVINCE	62065	140	1 / 443	35910	98,38
COMUNITA' MONTANE	7055	7	1 / 1.008	1253	3,43
CAMERE DI COMMERCIO	7511	14	1 / 537	3972	10,88
REGIONI-ENTI REGIONALI (2)	69240	72	1 / 962	19105	52,34
I.A.C.P.	7599	6	1 / 1.267	1559	4,27
AZIENDE AUTONOME	44512	29	1 / 1.535	5810	15,92
CASSA DD.PP.	575				
EIMA	434				
MONOPOLI DI STATO	11510	15	1 / 767	2341	6,41
VIGILI DEL FUOCO	31993	14	1 / 2.285	3469	9,50
SANITA'	693040	549	1 / 1.262	153998	421,91
RICERCA	18297	19	1 / 963	5628	15,42
SCUOLA	1102105	798	1 / 1.381	291270	798,00
UNIVERSITA'	109964	79	1 / 1.392	16983	46,53
CORPO POLIZIA DI STATO	104867	96	1 / 1.092	18685	51,19
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA	37915	16	1 / 2.370	1900	5,21
CORPO FORESTALE DELLO STATO	7949				
AAAVTAG	3211	7	1 / 459	1612	4,42
A.S.I.	47				
C.O.N.I.	3110	4	1 / 778	1460	4,00
E.N.E.A.	4356	11	1 / 396	3247	8,90
ENTE EUR	117				
ENTI AUTONOMI LIRICI	5255				
I.C.E.	1221	3	1 / 407	1095	3,00
R.A.I.	217				
UNIONCAMERE	77				
TOTALE	3170060	4086	1 / 776	879030	2.408,30
(1)- Nel numero dei dipendenti non sono stati compresi i contrattisti.					
(2)- Sono comprese le Regioni a statuto speciale					

ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE O DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI, PER COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E SINDACATI																
ANNO 1995																
COMPARTI E SETTORI	CGIL				CISL				UIL				ASGB/USAS			
	totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.	
	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.
MINISTERI	100	14641	17	2482	130	19827	21	3069	80	10835	19	2003				
ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	207	19787	64	4374	260	23165	58	4093	184	16867	39	3596	145	13584	31	3074
REGIONI AUTONOME LOCALI	302	79541	79	19266	271	71520	49	11479	204	51489	48	12151	2	153	1	1
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.	228	60379	63	15347	190	50232	34	8138	152	38048	40	9927	2	153	1	1
PROVINCE	46	11157	7	1608	50	13468	8	1801	29	7101	5	1129				
COMUNITA' MONTANE	4	884			3	369										
CAMERE DI COMMERCIO	3	824	1	215	6	1475	3	740	2	730	1	365				
REGIONI-ENTI REGIONALI	20	5483	8	2096	22	5976	4	800	18	4865	2	730				
I.A.C.P.	3	814							3	745						
AZIENDE AUTONOME	13	2316	2	302	8	1855	2	304	5	757	1	162				
CASSA DD.PP.																
EIMA																
MONOPOLI DI STATO	6	973	1	152	4	608	2	304	4	608	1	152				
VIGILI DEL FUOCO	7	1343	1	150	4	1247			1	149						
SANTA'	183	51651	40	11868	178	51132	14	3309	107	30473	17	4495				
RICERCA	5	1484	1	134	8	2646	1	365	3	814	1	365				
SCUOLA	163	59495	37	13505	279	101835	60	21900	78	28470	10	3650	1	365	1	365
UNIVERSITA'	29	6539	13	2012	36	6630	15	2324	8	2194	3	881				
CORPO POLIZIA DI STATO																
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA	3	201	1	90	2	391			6	662						
CORPO FORESTALE DELLO STATO																
AAAVTAG	1	243			1	243			1	215						
A.S.I.																
C.O.N.I.					3	1095	2	730								
E.N.E.A.	3	967			2	730			3	730						
ENTE EUR																
ENTI AUTONOMI LIRICI																
I.C.E.	1	365							2	730						
R.A.I.																
UNIONCAMERE																
TOTALE	1010	237230	254	54033	1178	281069	222	47573	681	144236	138	27293	148	14102	33	3440
ANNI/UOMO EQUIVALENTI		649,95		148,04		770,05		130,34		395,17		74,78		38,64		9,42

ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE O DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI, PER COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E SINDACATI																
ANNO 1995																
COMPARTI E SETTORI	CIDA				CISAL				CISNAL				CONFEDIR			
	totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.	
	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.
MINISTERI					20	2435	1	151	10	1656	3	501	8	1678		
ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	15	665	1	167	1	365			53	7077	12	1653	23	71	3	4
REGIONI AUTONOME LOCALI					5	1189	1	365	4	734			2	680	1	315
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.					3	734	1	365	3	369			1	365		
PROVINCE					1	90										
COMUNITA' MONTANE																
CAMERE DI COMMERCIO																
REGIONI-ENTI REGIONALI					1	365			1	365			1	315	1	315
I.A.C.P.																
AZIENDE AUTONOME									1	365						
CASSA DD.PP.																
EIMA																
MONOPOLI DI STATO																
VIGILI DEL FUOCO									1	365						
SANITA'	2	725			2	730			2	578						
RICERCA					1	243			1	245						
SCUOLA	1	365			1	365	1	365	2	730	1	365	1	365		
UNIVERSITA'	1	92														
CORPO POLIZIA DI STATO																
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA																
CORPO FORESTALE DELLO STATO																
AAAVTAG					1	122	1	122								
A.S.I.																
C.O.N.I.																
E.N.E.A.					3	820										
ENTE EUR																
ENTI AUTONOMI LIRICI																
I.C.E.																
R.A.I.																
UNIONCAMERE																
TOTALE	19	1847	1	167	34	6269	4	1003	73	11385	16	2419	34	2794	4	319
ANNI/UOMO EQUIVALENTI		5,08		0,46		17,18		2,75		31,19		6,63		7,65		0,87

ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE O DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI, PER COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E SINDACATI																
ANNO 1995																
COMPARTI E SETTORI	CONFSAL				RDB/CUB				UNIONQUADRI				USPPI			
	totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.		totale		di cui femm.	
	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.	Dipendenti	gg.
MINISTERI	62	8943	23	3211	1	150							1	85		
ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	30	1503	18	563	158	10544	35	1561	1	1						
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	5	914	1	110	6	2190	2	730					2	125		
COMUNI-IPAB-CONSORZI COM.	4	685	1	110									2	125		
PROVINCE	1	229			6	2190	2	730								
COMUNITA' MONTANE																
CAMERE DI COMMERCIO																
REGIONI-ENTI REGIONALI																
I.A.C.P.																
AZIENDE AUTONOME	1	152			1	365										
CASSA DD.PP.																
EIMA																
MONOPOLI DI STATO	1	152														
VIGILI DEL FUOCO					1	365										
SANITA'	1	138	1	138	1	150							1	276		
RICERCA																
SCUOLA	247	90155	78	28470									1	365		
UNIVERSITA'	1	221														
CORPO POLIZIA DI STATO																
CORPO POLIZIA PENITENZIARIA																
CORPO FORESTALE DELLO STATO																
AAAVTAG																
A.S.I.																
C.O.N.I.	1	365	1	365												
E.N.E.A.																
ENTE EUR																
ENTI AUTONOMI LIRICI																
I.C.E.																
R.A.I.																
UNIONCAMERE																
TOTALE	348	102391	120	32857	167	13399	37	2291	1	1			5	851		
ANNI/UOMO EQUIVALENTI		280,52		90,02		36,71		6,28		0,00				2,33		